



FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO

# **REGOLAMENTO DESIGNAZIONI E NOMINE NEGLI ORGANI DI INDIRIZZO, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE**

Approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 15 marzo 2017

**REGOLAMENTO DESIGNAZIONI E NOMINE NEGLI ORGANI DI INDIRIZZO,  
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE**

**PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1**

OGGETTO

1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4, 1° comma, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo di seguito indicata come "Fondazione", disciplina le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti l'Organo d'Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, specificando altresì le competenze e i profili professionali idonei ad assicurare una composizione che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale indicati all'art. 2 dello Statuto.

1.2 Il presente Regolamento recepisce i contenuti dello Statuto e i principi della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria, e del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) sottoscritto in data 22 aprile 2015.

**ART. 2**

PRINCIPI GENERALI

2.1 I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di Legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti all'osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

2.2 Nella composizione complessiva dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza del genere meno rappresentato.

**ART. 3**

REQUISITI ETICI, DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA

3.1 I componenti l'Organo d'Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste all'art. 9 dello Statuto, sono individuati secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità, professionalità e

autorevolezza, idonei ad assicurare competenze adeguate alle finalità statutarie della Fondazione, a salvaguardare l'indipendenza dei singoli componenti e degli organi nel loro complesso, nonché la loro equilibrata composizione interna.

3.2 I componenti l'Organo d'Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.

3.3 I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto e dai commi 1 e 2 del presente articolo e, inoltre, devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

3.4 Ciascun organo verifica per i propri componenti il possesso e la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza e assume entro 30 giorni i conseguenti provvedimenti.

## **PARTE II - ORGANO DI INDIRIZZO**

### **ART. 4**

#### REQUISITI

4.1 La designazione dei componenti l'Organo d'Indirizzo spetta all'Assemblea dei Soci e agli Enti elencati all'art. 19, comma 1, lettera B dello Statuto.

4.2 I candidati componenti l'Organo d'Indirizzo devono essere scelti con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione ed almeno la metà di essi devono essere preferibilmente residenti da almeno tre anni nei Comuni compresi nel territorio indicato nell'art. 2 dello Statuto.

4.3 L'Organo d'Indirizzo individua gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo Statuto.

4.4 Gli ambiti sono individuati nel rispetto degli indirizzi normativi e statutari e in relazione al Programma Pluriennale di Attività vigente.

4.5 Al fine di assicurare la più ampia rappresentanza negli ambiti fissati e consentire un'equilibrata composizione, l'Organo d'Indirizzo assegna ad ogni Ente designante (o gruppo di Enti designanti) l'ambito o gli ambiti entro cui è chiamato a fare le proprie designazioni.

4.6 La competenza e la professionalità relativa a tutti i settori di intervento propri della Fondazione è garantita anche dalla componente designata dall'Assemblea dei Soci. Tutti coloro che siano o siano stati Soci della Fondazione, i quali per l'attività svolta hanno acquisito una specifica competenza ed esperienza, possono legittimamente essere chiamati a far parte dell'Organo d'Indirizzo.

4.7 I candidati componenti l'Organo d'Indirizzo debbono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una concreta esperienza operativa attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività:

a) attività di indirizzo o di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese con oggetto sociale attinente agli ambiti fissati dall'Organo d'Indirizzo ovvero presso una Fondazione di origine bancaria;

b) attività professionali in uno degli ambiti fissati dall'Organo d'Indirizzo;

c) attività di insegnamento e/o didattica;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o privati aventi attinenza con gli ambiti fissati dall'Organo d'Indirizzo;

e) conduzione e sviluppo di studi e ricerche, pubblicazioni attinenti alle materie interessanti agli scopi della Fondazione.

## **ART. 5**

### COMPOSIZIONE E PROCEDURA DI DESIGNAZIONE

5.1 I componenti l'Organo d'Indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'Organo e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi anche se espletati in organi diversi. Alla scadenza del mandato l'Organo resta in carica fino all'insediamento del successivo.

5.2 L'Organo d'Indirizzo è composto da 14 membri di cui sette designati dall'Assemblea dei Soci e sette designati dagli Enti di cui all'art. 19, comma 1, lettera B dello Statuto.

5.3 I componenti agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano gli Enti che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, agendo nell'esclusivo interesse della Fondazione. La qualità di componente l'Organo d'Indirizzo non attribuisce alcun diritto sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

5.4 Il Presidente della Fondazione almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato dell'Organo d'Indirizzo, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea dei Soci per le nomine della medesima e/o a darne comunicazione ai soggetti cui competono le altre designazioni. Le designazioni, escluse quelle dell'Assemblea dei Soci, devono pervenire entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste o nel termine assegnato, gli Enti designanti vengono invitati per un'ulteriore sola volta a produrre una nuova designazione o la documentazione mancante nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente della Fondazione. Qualora, entro il termine suddetto, l'Ente interessato non provveda, la designazione

relativa è effettuata dal Presidente del Tribunale di Fermo, che provvede applicando gli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Ente che ha omesso di effettuare la designazione.

5.5 La designazione dei componenti da parte degli Enti di cui all'art. 19, comma 1, lettera B dello Statuto avviene su base di rose di designandi - in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque -. Ciascun Ente è chiamato a fare le proprie designazioni sulla base dell'ambito che l'Organo d'Indirizzo ha assegnato.

5.6 Gli Enti, di cui alle lettere b), c), e) e g) di cui all'art. 19, comma 1, lettera B dello Statuto, designano la rosa di comune accordo; in caso di mancato accordo fra essi, l'Organo d'Indirizzo provvede direttamente alla nomina sulla base dei nominativi forniti da ciascun Ente. In caso di inerzia dell'Ente designante, il potere sostitutivo è attribuito al Presidente del Tribunale di Fermo.

5.7 Il Consiglio di Amministrazione può proporre una "rosa" di candidati, meramente indicativa e non vincolante, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per le designazioni di sua competenza.

## **ART. 6**

### DOCUMENTAZIONE

6.1 Il possesso dei requisiti di professionalità è comprovato mediante la produzione di curriculum vitae sottoscritto dal candidato.

6.2 Il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nella dichiarazione il candidato assume altresì l'impegno alla tempestiva comunicazione circa qualsiasi variazione sopravvenuta o situazioni di conflitto con l'interesse della Fondazione.

6.3 Il candidato è tenuto altresì a prestare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003.

## **ART. 7**

### ATTIVITA' ISTRUTTORIA E PROCEDURA DI NOMINA

7.1 L'Organo d'Indirizzo in carica al momento della designazione, in piena autonomia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla designazione, corredata della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti, provvede alla nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti stessi, a maggioranza dei voti dei presenti.

7.2 Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, la modalità di votazione è a scrutinio segreto in quanto riguardante persone, salvo che l'Organo d'Indirizzo all'unanimità stabilisca altra forma di votazione così come previsto dall'art. 22 ultimo comma dello Statuto.

7.3 L'Organo d'Indirizzo, ai fini della nomina dei componenti designati dagli Enti, procede alla votazione per individuare

l'eletto tra i nomi ricompresi nella rosa presentata dagli stessi Enti con una valutazione comparativa dei curricula.

7.4 Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea dei Soci, agli Enti designanti e ad ogni nominato affinché comunichi la propria accettazione entro 15 giorni e presti per iscritto la dichiarazione di impegno resa ai sensi dell'art. 9, comma 3 dello Statuto.

### **PARTE III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 8**

##### REQUISITI

8.1 I candidati componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti sulla base del livello di professionalità, competenza e conoscenza tecnico-amministrativa dimostrate nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale e accademico, nell'amministrazione, direzione e controllo di Enti pubblici e privati, tali da assicurare il miglior apporto alla Fondazione nel conseguimento degli obiettivi istituzionali previsti dallo Statuto.

8.2 Tutti coloro che siano o siano stati Soci della Fondazione, i quali per l'attività svolta hanno acquisito una specifica competenza ed esperienza, possono legittimamente essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Almeno la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere preferibilmente residenti da non meno di tre anni in uno dei Comuni compresi nel territorio indicato nell'art. 2 dello Statuto.

8.4 L'Organo d'Indirizzo, 90 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, definisce, ai fini selettivi, gli specifici requisiti di professionalità che ciascun candidato dovrà possedere in relazione alle caratteristiche e peculiarità dell'attività che la Fondazione dovrà espletare nel periodo di durata del mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 9**

##### COMPOSIZIONE E PROCEDURA DI NOMINA

9.1 I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni dalla data di insediamento dell'organo e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Alla scadenza del mandato il Consiglio resta in carica fino all'insediamento del successivo.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri ed elegge a maggioranza assoluta dei votanti fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

9.3 La nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di esclusiva competenza dell'Organo d'Indirizzo così come prescritto all'art. 21 lettera c) dello Statuto, avvengono a maggioranza dei voti dei presenti.

9.4 Ai fini della nomina, la modalità di votazione è a scrutinio segreto in quanto riguardante persone, salvo che l'Organo d'Indirizzo all'unanimità stabilisca altra forma di votazione così come previsto dall'art. 22 ultimo comma dello Statuto.

#### **ART. 10**

##### DOCUMENTAZIONE

10.1 Il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 8 del presente Regolamento, è comprovato mediante la produzione della seguente documentazione:

- a) curriculum vitae debitamente sottoscritto;
- b) certificato generale del Casellario Giudiziale;
- c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nella dichiarazione il componente assume altresì l'impegno alla tempestiva comunicazione circa qualsiasi variazione sopravvenuta o situazioni di conflitto con l'interesse della Fondazione.

10.2 I componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti altresì a prestare per iscritto l'accettazione della carica, il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e la dichiarazione di impegno resa ai sensi dell'art. 9, comma 3 dello Statuto.

10.3 In caso di conferma di un componente, ai fini della verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, stante la continuità temporale, è sufficiente la presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

10.4 Nella seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo e, conseguentemente, della Fondazione.

#### **PARTE IV - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **ART. 11**

##### REQUISITI

11.1 I candidati componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e i candidati revisori supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. 39/2010 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere preferibilmente residenti da non meno di tre anni in uno dei Comuni compresi nel territorio indicato nell'art. 2 dello Statuto.

11.2 La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Legali costituisce causa di decadenza d'ufficio.

#### **ART. 12**

##### COMPOSIZIONE E PROCEDURA DI NOMINA

12.1 I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi dalla data di insediamento dell'organo e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino all'insediamento del successivo.

12.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi. L'Organo d'Indirizzo nomina altresì due revisori supplenti.

12.3 La nomina e la revoca per giusta causa del Presidente del Collegio e dei membri, di esclusiva competenza dell'Organo d'Indirizzo così come prescritto all'art. 21 lettera d) dello Statuto, avvengono a maggioranza dei voti dei presenti.

12.4 Ai fini della nomina, la modalità di votazione è a scrutinio segreto in quanto riguardante persone, salvo che l'Organo d'Indirizzo all'unanimità stabilisca altra forma di votazione così come previsto dall'art. 22 ultimo comma dello Statuto.

12.5 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più revisori, subentrano i supplenti in ordine di età. I revisori supplenti subentrati restano in carica sino alla successiva riunione dell'Organo d'Indirizzo il quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo stesso. Il mandato dei revisori così nominati in sostituzione scade con quello dell'intero Collegio.

### **ART. 13**

#### DOCUMENTAZIONE

13.1 Il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 11 del presente Regolamento, è comprovato mediante la produzione della seguente documentazione:

- a) iscrizione nel Registro dei Revisori Legali;
- b) curriculum vitae debitamente sottoscritto;
- c) certificato generale del Casellario Giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nella dichiarazione il componente assume altresì l'impegno alla tempestiva comunicazione circa qualsiasi variazione sopravvenuta o situazioni di conflitto con l'interesse della Fondazione.

13.2 I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e i revisori supplenti sono chiamati altresì a prestare per iscritto l'accettazione della carica e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003. I componenti effettivi devono sottoscrivere la dichiarazione di impegno resa ai sensi dell'art. 9, comma 3 dello Statuto.

13.3 In caso di conferma di un componente effettivo o di un membro supplente, ai fini della verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità, stante la continuità temporale, è sufficiente la presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio.



13.4 Dopo la nomina, il Collegio dei Revisori dei Conti verifica per i propri componenti e per i membri supplenti la sussistenza dei requisiti.

## **PARTE V - PUBBLICITA' E NORME TRANSITORIE**

### **ART. 14**

#### **PUBBLICITA'**

14.1 Il presente Regolamento, una volta approvato, verrà reso pubblico nelle seguenti forme:

- a) invio all'Autorità di Vigilanza;
- b) consultazione presso la sede della Fondazione;
- c) pubblicazione sul sito Internet della Fondazione.

14.2 La Fondazione altresì pubblica sul sito Internet i curricula dei componenti l'Organo d'Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, previa autorizzazione scritta al trattamento dei propri dati personali.

### **ART. 15**

#### **NORME TRANSITORIE**

15.1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2017.